

Codice A1816A

D.D. 23 agosto 2017, n. 2660

R.D. 523/1904 - P.I. 5801 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di trincea drenante sul rio della Fava nel comune di Barolo (CN) - Richiedente: Comune di Barolo (CN).

In data 05/07/2017 il Comune di Barolo con sede in Via Roma n.39, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico di trincea drenante sul rio della Fava nel comune di Barolo consistenti in:

- tubazione drenante HDPE SN8 Øest. 200 mm in sponda sx;
- realizzazione di protezione spondale realizzata con tratto di palificata semplice in legname.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Ivana Borgetti e dal Dott.Geol. Orlando Costagli in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523 del 25/07/1904.

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 37 del 23/06/2017, ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto.

In data 10/08/2017 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio della Fava con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23/06/2017 di approvazione del progetto definitivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Barolo con sede in Via Roma n.39, ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa che si restituiscono al richiedente vistati da

questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. lo scarico potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. della

Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI